

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12237 del 10/09/2026

Proposta n. 33385 del 07/09/2026

Oggetto:

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.. Legge 238/2016, art. 10, comma 2. Autorizzazione, per le produzioni vitivinicole della Regione Lazio, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP relativamente alla vendemmia 2026.

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.. Legge 238/2016, art. 10, comma 2. Autorizzazione, per le produzioni vitivinicole della Regione Lazio, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP relativamente alla vendemmia 2026.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area ^{Atto n. G42237 del 10/09/2026} "Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole e Agro-industriali";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di organizzazione del 10 settembre 2025, n. G11479 e ss.mm.ii., con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di organizzazione del 13 febbraio 2024, n. G01459 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di organizzazione del 30 ottobre 2025, n. G14310 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali" alla Dott.ssa Lina Selva;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione, del 28 giugno 2008 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n.251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

VISTO che il sopra citato Reg. (UE) n. 1308/2013, all'Allegato VIII recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I, prevede, tra l'altro, che quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare la previsione all'articolo 10, comma 2, che stabilisce come, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 278 del 9 ottobre 2012 per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di alcuni prodotti vitivinicoli;

VISTA la nota, acquisita al Protocollo regionale con n. 0786013 del 27/07/2026, con la quale il Consorzio di Tutela del vino Orvieto DOC richiedeva l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2026;

VISTA la nota Protocollo regionale n. 0845201 del 14/08/2026 con la quale è stato chiesto ad ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio, di fornire una relazione tecnica sulla campagna vendemmiale 2026 dello stato fenologico della vite, sulla base dei dati agrometeorologici in loro possesso;

VISTA la nota dell'ARSIAL, acquisita al protocollo regionale al n. 0892556 del 04/09/2026, con la quale veniva trasmessa la relazione agrometeorologica redatta dal Servizio Integrato Agrometeorologico;

CONSIDERATO che, nella suddetta relazione agrometeorologica viene evidenziato come i primi otto mesi del 2026 siano stati caratterizzati sull'intero territorio regionale da condizioni generalmente più calde e secche rispetto alle medie storiche di riferimento (2004–2025);

RILEVATO che a partire dalla primavera e in modo particolare nei mesi estivi di giugno e luglio si è registrato un marcato deficit pluviometrico associato a temperature diurne eccezionalmente elevate, con picchi che hanno frequentemente superato i 35 °C;

CONSIDERATO che tale andamento termo-pluviometrico ha indotto una situazione di persistente stress termo-idrico e fisiologico nei vigneti proprio durante le delicate fasi di accrescimento e maturazione delle uve, provocando un rallentamento nei processi di accumulo naturale degli zuccheri nelle bacche e una contemporanea degradazione precoce degli acidi organici, con conseguenti squilibri nella maturazione tecnologica e un non ottimale rapporto tra tenore zuccherino e quadro acidico;

RITENUTO pertanto necessario, in piena conformità con le conclusioni della relazione tecnica ARSIAL, agevolare gli interventi enologici volti a riequilibrare tali scompensi al fine di salvaguardare e mantenere alto il livello qualitativo dei vini della vendemmia in atto nel Lazio, autorizzando l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia stessa;

DATO ATTO che quanto sopra indicato individua la sussistenza sul territorio della Regione Lazio delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2026 e quindi dei presupposti per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTO che l'articolo n. 2 paragrafo 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012 stabilisce che i provvedimenti autorizzativi contengano il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento e il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RICHIAMATO come le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata ed in particolare all'Allegato VIII del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i. e al Decreto MIPAAF n. 278/2012 e siano soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

RITENUTO pertanto di autorizzare, per l'intero territorio della Regione Lazio, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII – Parte I – del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella vendemmia 2026, ottenuti da tutte le varietà di uve autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Lazio, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

RITENUTO altresì di autorizzare, per i prodotti della vendemmia 2026, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

RITENUTO infine di autorizzare per la vendemmia 2026 l'applicazione della deroga prevista dall'Allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini

a denominazione di origine, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa unionale vigente e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Atto n. G12237 del 10/09/2026

- di autorizzare, per l'intero territorio della Regione Lazio, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII – Parte I - del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella vendemmia 2026, ottenuti da tutte le varietà di uve autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Lazio, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP;
- di autorizzare, per i prodotti della vendemmia 2026, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- di autorizzare per la vendemmia 2026 l'applicazione della deroga prevista dall'Allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini a denominazione di origine, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa unionale vigente e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.).

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri